

Consorzio per la Depurazione Acque di Scarico Savona

“Piano di adeguamento e Prescrizioni”



Indice

1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	4
1.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.....	4
2 PRESCRIZIONI	4
2.1 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA "SEZIONE ITR".....	4
2.1.1 Rifiuti per i quali sono autorizzate le operazioni D9 e D15 nella sezione ITR.....	4
2.1.2 Quantitativo massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto ITR	7
2.1.3 Prescrizioni.....	7
2.1.3.1 Prescrizioni generali.....	8
2.1.3.2 Prescrizioni relative alla accettazione ed al trattamento dei rifiuti	8
2.1.3.3 Prescrizioni relative allo scarico reflui della "sezione ITR" verso la "sezione depurazione acque".....	9
2.1.3.4 Modulo da compilare "avvio al trattamento n°...." e il successivo "invio al biologico scarico n°...." (Modulo 24).....	11
2.1.3.5 Garanzie finanziarie	15
2.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA "SEZIONE DEPURAZIONE ACQUE".....	15
2.3 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO DI SANIFICAZIONE FANGHI.....	17
2.4 PRESCRIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI PRODOTTI NELL'INSEDIAMENTO.....	18
2.4.1 Auto-smaltimento materiale espurgato	18
2.4.2 Prescrizioni generali per gli altri rifiuti prodotti nell'insediamento.....	19
2.5 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	21
2.6 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	24
2.7 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	25

1 Sezione di adeguamento dell'impianto e condizioni di esercizio

L'impianto si ritiene adeguato alle migliori tecniche disponibili.

1.1 Obiettivi di miglioramento

- Aumentare i punti di captazione, aspirazione e trattamento delle emissioni diffuse derivanti dalle diverse sezioni di trattamento acque reflue.
- Completare l'installazione di sistemi di deodorizzazione su tutte le stazioni di sollevamento che ancora ne siano sprovviste.
- In caso di sostituzione dei bruciatori degli impianti termici civili e produttivi prevedere l'installazione di bruciatori "low NOx".

2 Prescrizioni

2.1 Prescrizioni relative alla "sezione ITR"

2.1.1 Rifiuti per i quali sono autorizzate le operazioni D9 e D15 nella sezione ITR.

Codici di rifiuti, individuati dai rispettivi codici CER *ex* Decisione 532/2000/CE e s.m.i. per i quali sono autorizzate le operazioni di deposito preliminare e trattamento (D15 e D9 *ex* allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/2006 presso l'I.T.R. ubicato in via Caravaggio, 1, in Savona

CER	Descrizione
010309	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
010411	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

CER	Descrizione
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
030305	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
040104	liquido di concia contenente cromo
040105	liquido di concia non contenente cromo
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050702	rifiuti contenenti zolfo
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
060603	rifiuti contenenti solfuri diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

CER	Descrizione
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
100215	altri fanghi e residui di filtrazione
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
100702	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
160304	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160804	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

CER	Descrizione
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 02 03 (1)	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190404	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti della pulizia delle fognature

(1) nuovo codice CER 19 02 03 introdotto quale oggetto di modifica non sostanziale con nota della Provincia di Savona prot. 2013/87683 del 31/10/13.

2.1.2 Quantitativo massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto ITR

1. L'organizzazione operativa dell'accettazione dei carichi di rifiuti liquidi da trattare si basa sulla pesata (peso lordo meno tara) delle autocisterne in arrivo, si assume convenzionalmente la densità dei rifiuti liquidi in ingresso pari ad 1 tonnellata a m³ considerando tale assunzione conservativa nei confronti dei parametri di progetto approvati, in relazione al fatto che la densità attesa sarà generalmente maggiore di 1 t/m³. Il carico giornaliero delle masse di rifiuti liquidi da trattare sul registro di carico/scarico costituirà il dato di riferimento fiscale e non potrà superare le 4000 tonnellate/settimana
2. Il quantitativo massimo di rifiuti per i quali è autorizzato il pre-trattamento nell'impianto ITR è pari
 - a. **4.000 tonnellate/settimanali**
 - b. **110.000 tonnellate/anno** [valore di trattamento annuo oggetto della presente autorizzazione]
3. Attualmente non esistono altri margini che rientrino nelle modifiche non sostanziali per consentire ulteriori eventuali aumenti dei quantitativi di rifiuti autorizzati ai punti 1 e 2. Qualsiasi ulteriore incremento di tali quantitativi costituirà modifica sostanziale di impianto e dovrà essere sottoposto alla procedura di revisione dell'autorizzazione A.I.A.

2.1.3 Prescrizioni

2.1.3.1 *Prescrizioni generali*

- 1 I rifiuti liquidi speciali non pericolosi che potranno essere conferiti all'I.T.R. dovranno essere identificati solo ed esclusivamente dai codici CER indicati al precedente punto 2.1.1 Il conferimento potrà avvenire solo ed esclusivamente per quelle tipologie di rifiuti per i quali siano già stati stipulati contratti con il "Cliente".
- 2 La movimentazione dei rifiuti conferiti ovvero in uscita dall'ITR dovrà avvenire su area dotata di idonea impermeabilizzazione atta ad evitare eventuali contaminazioni del sottostante terreno dovute a sversamenti accidentali ecc. Resta inteso che le operazioni di movimentazione dovranno essere interrotte in caso di sversamenti, in modo da permettere immediati interventi di ripristino e tutela ambientale.
- 3 I serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi in attesa di essere trattati c/o I.T.R. dovranno essere identificati da apposita segnaletica riportante i codici CER dei rifiuti in essi depositabili per ogni serbatoio, da collocare in posizione idonea ad una rapida consultazione prima di effettuare le operazioni di scarico, per il successivo stoccaggio, del rifiuto liquido.
- 4 Dovrà essere sempre garantita la piena efficienza dell'impianto di aspirazione e convogliamento delle emissioni che possono esalare dalle diverse componenti dell'ITR compresa la fase di scarico rifiuti dai mezzi di conferimento e all'occorrenza anche dal fabbricato in cui è ubicata buona parte dell'impianto. Nonché assicurare la costante verifica della tenuta idraulica ed efficienza funzionale delle varie componenti impiantistiche compresa la strumentazione di controllo.
- 5 I fanghi provenienti dal I.T.R. devono essere smaltiti c/o impianti autorizzati e il deposito dovrà avvenire rispettando le disposizioni *ex art.* 183 lettera m) D.L.gs 152/06.
 - 5.1 la registrazione dei movimenti di carico e scarico dei rifiuti dovrà avvenire come illustrato al punto 10.2 dell'Allegato B al presente provvedimento.
- 6 I fanghi provenienti dalla "sezione ITR" non dovranno in nessun caso essere miscelati con i fanghi provenienti dalla "sezione depurazione acque".
- 7 La fase di trattamento dei rifiuti presso l'impianto "I.T.R." dovrà avvenire sotto la costante supervisione e controllo di personale tecnico specializzato.

2.1.3.2 *Prescrizioni relative alla accettazione ed al trattamento dei rifiuti*

- 1 Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, dovrà essere inviata al competente Settore della Provincia di Savona, copia dei contratti stipulati, inerenti il conferimento dei rifiuti. Sarà considerata valida anche la trasmissione via mail su protocollo@pec.provincia.savona.it di file *.pdf scannerizzato. Qualora nel tempo vengano rinnovati contratti già trasmessi alla scrivente amministrazione, sarà sufficiente una comunicazione che ne identifichi la correlazione.
- 2 Dovranno essere inviate al competente Settore della Provincia di Savona, (entro il 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono), le schede di trattamento operativo predisposte per ogni singolo rifiuto non pericoloso per il quale sia stata accertata la "trattabilità" nell'impianto in argomento e concluso il contratto. Sarà considerata valida anche la trasmissione via mail su protocollo@pec.provincia.savona.it di file *.pdf scannerizzato. Tutti i rifiuti per i quali è stato concluso il contratto dovranno essere sottoposti a procedura di "omologa" secondo lo schema previsto nelle procedure relative al Sistema di Gestione Ambientale certificato EMAS.
- 3 Tutti i carichi in ingresso all' ITR dovranno essere sottoposti a verifiche finalizzate ad accertare i termini tecnico-contrattuali in virtù dell'omologa avvenuta.

- 4 Con la tempistica prevista al punto 2, dovrà essere comunicato al competente Settore della Provincia di Savona, il numero di carichi rifiuti liquidi respinti (indicare la correlazione con il contratto già acquisito ai sensi del punto 1).
- 5 I rifiuti in ingresso (elencati al precedente punto 2.1.1), che necessitano di ulteriori verifiche, potranno permanere nel serbatoio di stoccaggio ovvero nella cisterna del mezzo conferitore, per il tempo necessario all'esecuzione delle analisi di monitoraggio e all'eventuale attivazione delle procedure per respingere o accettare il carico in ingresso.
- 6 Ad ogni trattamento di rifiuti dovrà essere compilato l'apposito modulo che documenta l' "avvio al trattamento n°..." e il successivo "invio al biologico scarico n°..." denominato "Modulo 24", finalizzato alla verifica della percentuale di abbattimento avvenuta sugli inquinanti considerati nel modulo medesimo, secondo il modello di esempio riportato al successivo Titolo 2.1.3.4.
- 7 Prima dell'uscita dall'impianto i mezzi che hanno conferito i rifiuti, qualora ve ne sia la necessità, dovranno essere resi idonei al fine di evitare il trascinarsi all'esterno di materiale inquinante e il conseguente imbrattamento della viabilità. Tali operazioni dovranno avvenire in area pavimentata con sistema di raccolta dei reflui.
- 8 Dovrà essere comunicata ogni variazione dei nominativi del rappresentante legale della Società e del Gestore.

2.1.3.3 *Prescrizioni relative allo scarico reflui della "sezione ITR" verso la "sezione depurazione acque"*

- 1 Per i rifiuti liquidi con cod. CER 190703 percolato di scarica, che non superano i limiti in deroga posti per l'impianto ITR, dopo aver sottoposto il carico in ingresso all'ITR a monitoraggio mediante verifica finalizzata ad accertare i termini tecnico-contrattuali in virtù dell'omologa avvenuta, il recapito nell'impianto biologico potrà avvenire direttamente all'opera di presa oppure, per esigenze operative, nel serbatoio intermedio opportunamente identificato, dedicato esclusivamente al codice CER 190703. Dal suddetto serbatoio la destinazione dei rifiuti potrà avvenire indifferentemente nell'opera di presa (denominato recapito C) o nell'impianto ITR: i rifiuti così autorizzati dovranno essere sottoposti a verifica quadrimestrale per il primo anno e a verifica semestrale.
- 2 I possibili recapiti previsti per i reflui in conferimento sono:
 - 2.1 recapito A0: "Sezione depurazione acque" in ingresso alla (modifica non sostanziale introdotta con nota della Provincia 31/10/13);
 - 2.2 recapito A: "Sezione depurazione acque" nella vasca di decar
 - 2.3 recapito B: "Sezione depurazione acque" nella vasca di denit
 - 2.4 recapito C: "Sezione opera di presa impianto biologico".I recapiti "A0, A e B" verranno utilizzati sulla base di valutazioni di condizioni di esercizio e delle caratteristiche dello scarico parziale dell'ITR per assicurare l'efficacia delle fasi dell'impianto di depurazione.
- 3 Lo scarico dei rifiuti trattati dalla "sezione ITR" verso la sezione "depurazione acque" dovrà essere dotato di idoneo pozzetto di calma sull'unico scarico di acque reflue. Detto pozzetto di calma è posto a valle di una derivazione, costantemente aperta, del tubo di scarico. Nelle immediate vicinanze dello stesso pozzetto è stato predisposto un vano, dotato di presa elettrica, atto a ricoverare un campionatore

sequenziale. Detto vano dovrà essere dotato di porta di chiusura predisposta per essere piombata. Il sistema descritto dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza ex D.Lgs. 81/08.

- 4 Lo scarico del serbatoio dedicato esclusivamente al codice CER 190703, analogamente a quanto previsto dal precedente punto 3, dovrà essere dotato di idoneo sistema che consenta di effettuare i campionamenti della corrente di scarico anche in modo automatico;
- 5 qualora lo scarico del serbatoio dedicato esclusivamente al codice CER 190703 venga avviato al trattamento ITR, invece che direttamente alla sezione di depurazione, dovrà essere data sollecita comunicazione all'ARPAL;
- 6 le due correnti di scarico provenienti dall' ITR (vasca di scarico della sezione ITR e scarico del serbatoio dedicato esclusivamente al codice CER 190703) dovranno essere campionabili separatamente;
- 7 Dovrà essere mantenuto un campionatore automatico sequenziale fisso sullo scarico della “sezione ITR” immediatamente a monte del recapito nell’impianto di depurazione.
- 8 Dovranno essere sempre mantenuti perfettamente funzionanti, sgombri ed accessibili agli organi di controllo:
 - 8.1 il sistema predisposto per il campionamento allo scarico dell’I.T.R.,
 - 8.2 il contatore volumetrico totalizzatore posizionato sulla condotta di scarico dell’I.T.R. a valle dell’I.T.R. stesso ed a monte della sezione di depurazione acque reflue.
- 9 Prima di ogni scarico dei rifiuti liquidi trattati dalla vasca di scarico verso la “sezione depurazione acque”, dovranno essere effettuati controlli analitici per la verifica del rispetto dei limiti riportati nella seguente Tabella Limiti in deroga e, in caso di valori non idonei, il rifiuto dovrà essere re-inviato al trattamento.
- 10 I reflui contenuti nella vasca di scarico della sezione ITR potranno essere inviati alla sezione impianto trattamento acque a condizione che rispettino i seguenti limiti (Tabella Limiti in deroga, previsti dalla convenzione di allaccio):

Tabella Limiti in deroga

Sostanza	Deroga (U.M. dove pertinente mg/l)
<i>Ph⁽⁴⁾</i>	5,0/11
<i>Colore</i>	1/100
<i>Materiali grossolani</i>	Assenti
<i>S.S.T.</i>	8.168
<i>BOD₅</i>	21.419
<i>COD</i>	42.420
<i>Alluminio</i>	100
<i>Arsenico</i>	50
<i>Boro</i>	110
<i>[Cadmio]⁽¹⁾</i>	0,02
<i>Cromo tot.</i>	200
<i>[Cromo 6]⁽¹⁾</i>	0,20
<i>Ferro</i>	300
<i>Manganese</i>	240

Sostanza	Deroga (U.M. dove pertinente mg/l)
[Mercurio]⁽¹⁾	0,005
Nichel	300
[Piombo]⁽¹⁾	0,3
Rame	70
Selenio	10
Zinco	150
Cianuri tot (CN)	50
Cloro att. Libero	15
Solfuri (S)	150
Solfiti (SO ₃ ²⁻) ⁽⁴⁾	1.000
Solfati (SO ₄ ²⁻)	200.000
Cloruri	200.000
Fluoruri	1.000
Fosforo tot. (P)	500
Azoto Amm (NH ₄)	4.500
Azoto nitroso (N)	200
Azoto nitrico (N)	1.300
Grassi animali/vegetali	2.500
Idrocarb tot.	800
Fenoli	150
Aldeidi	20
Solventi organici aromatici	40
[Solventi organici azotati]⁽¹⁾	0,2
Tensioattivi tot.	1.000
[Pesticidi fosforati]⁽¹⁾	0,1
Pesticidi totali ⁽²⁾	8
Aldrin	2
Dieldrin	2
Endrin	0,5
Isodrin	0,5
[Solventi clorurati]⁽¹⁾	2

(1) I parametri in grassetto tra parentesi quadre sono inderogabili

(2) Con l'esclusione dei pesticidi fosforati e clorurati

(3) Per le sostanze non indicate valgono i limiti di cui alla tabella 3 – allegato 5 – parte terza allegati al D.Lgs 152/06

(4) Valore oggetto di modifica non sostanziale con nota della Provincia di Savona prot. 2013/87683 del 31/10/13.

11 Lo scarico del refluo liquido proveniente dalla “sezione ITR” verso la “sezione depurazione acque” non potrà essere effettuato nelle sezioni di ossidazione quando entrambe risultassero non attive.

2.1.3.4 Modulo da compilare “avvio al trattamento n°....” e il successivo “invio al biologico scarico n°....” (Modulo 24)

Ad ogni “scarico di vasca“ viene compilato un modulo che riporta alcune informazioni utili sui singoli rifiuti avviati al trattamento e le caratteristiche finali del rifiuto risultante, il quale viene inviato all'impianto biologico dopo i trattamenti effettuati.

A completamento vengono calcolate le percentuali di abbattimento ottenute, relative ad alcuni parametri considerati nel modulo medesimo, trattati ed immessi nell'impianto biologico, in rapporto alle quantità in ingresso all'impianto ITR.

L'autorizzazione interna allo scarico del refluo pretrattato all'impianto biologico può essere rilasciata :

- a) tramite firma in calce del modulo 24 da parte del Direttore Tecnico e/o suo delegato (vedi fac simile successivo)
ovvero, in alternativa,
- b) effettuando una trasmissione del sopra citato modulo in formato *.PDF tramite mail con le seguenti modalità:
 - invio da una casella di posta da parte del servizio di laboratorio del modulo 24 ad altra casella di posta intestata al Direttore Tecnico e/o suo delegato;
 - il modulo 24 ricevuto e visionato dal Direttore Tecnico e/o suo delegato, se autorizzato, viene re-inviato per accettazione alla casella di posta del laboratorio;
 - il laboratorio dopo aver ricevuto il modulo 24 sulla sua casella di posta darà comunicazione di quanto ricevuto al servizio di conduzione dell'impianto di trattamento reflui industriali affinché possano iniziare le operazioni di scarico della vasca; nel caso in cui il laboratorio non riceva alcuna comunicazione di ritorno le operazioni di scarico della vasca non avverranno.

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO DI SAVONA

LABORATORIO DI ANALISI

Scarico n°

RAPPORTO DI PROVA N°

data:

<i>parametri</i>	<i>U.M.</i>	RISULTATO	Limiti in deroga	metodica
C.O.D.	mg/l		42.420	TEST RAPIDO
B.O.D.	mg/l		21.419	INTERNA
Solidi sospesi totali S.S.T.	mg/l		8.168	TEST RAPIDO
Ph			5,0/11,0	IRSA-CNR 2060
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l		2.500	IRSA-CNR 5160A/1
Idrocarburi tot	mg/l		800	IRSA-CNR 5160A/2
Tensioattivi <i>Totale</i>	mg/l		1.000	
tensioattivi MBAS	mg/l			IRSA-CNR 5170
tensioattivi non ionici	mg/l			MET.TITRIMETRICO d.f.
Fosforo P	mg/l		500	IRSA-CNR 4020
Azoto ammoniacale NH ₄ ⁺	mg/l		4.500	IRSA-CNR 4030C
Azoto nitroso N-NO ₂ ⁻	mg/l		200	IRSA-CNR 4020
Azoto nitrico N-NO ₃ ⁻	mg/l		1.300	IRSA-CNR 4020
Fluoruri F ⁻	mg/l		1.000	IRSA-CNR 4020
Cloruri Cl ⁻	mg/l		200.000	IRSA-CNR 4020
Solfiti SO ₃ ²⁻	mg/l		1.000	IRSA-CNR 4020
Solfati SO ₄ ²⁻	mg/l		200.000	IRSA-CNR 4020
Cromo totale	mg/l		200	IRSA-CNR 3150A
Piombo	mg/l		0,3	IRSA-CNR 3230A
Cadmio	mg/l		0,02	IRSA-CNR 3120A
Rame	mg/l		70	IRSA-CNR 3250A
Nichel	mg/l		100	IRSA-CNR 3220A

Note: i limiti in grassetto sono inderogabili

AUTORIZZA NON AUTORIZZA

INVIO AL BIOLOGICO SCARICO N° _____ IN DATA _____

Il Direttore Tecnico o suo delegato

Mod.24 Allegato PGA 20 Rev.4 del 25/08/2010 Archiviato: Laboratorio

2.1.3.5 Garanzie finanziarie

1. Sulla base dell'aumento da 80.000 a 110.000 tonnellate/anno di rifiuti trattabili nell'impianto ITR la Società dovrà costituire idonea polizza fidejussoria, così come previsto dall'articolo 8 lettera c) del Regolamento provinciale n° 19/5175 del 30 gennaio 1996 ovvero altra garanzia prevista ai punti a), b) del medesimo Regolamento, per l'importo di **919.576 € (novecentodiciannovemilacinquecentosettantasei Euro)**, nonché Assicurazione contro la responsabilità civile per danni da inquinamento con massimale assicurato almeno di pari importo. Pertanto entro 90 giorni dall'emanazione/emissione del presente atto, dovrà essere trasmessa la nuova polizza fidejussoria con le seguenti modalità:
 - a) in originale, una appendice della fidejussione già in essere dell'importo pari a **919.576 € (novecentodiciannovemilacinquecentosettantasei Euro)** (somma commisurata alla capacità autorizzata ed alla sua classificazione), che richiami espressamente il presente provvedimento, mantenuta per tutta la durata dell'autorizzazione aumentata di un anno. La polizza fidejussoria andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Savona, in qualità di Beneficiario e gli altri esemplari saranno vidimati e restituiti per accettazione;
 - b) in originale, una appendice per l' adeguamento – ove necessario – dei massimali RC inquinamento già in essere;
2. i massimali assicurativi e della polizza fidejussoria, dovranno essere adeguati per ogni anno a cadenza solare nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale (indice FOI).
3. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere effettuato previo nulla osta da parte di questa Provincia e previa verifica da parte degli Enti locali interessati;

2.2 Prescrizioni relative alla “sezione depurazione acque”

1. Il Consorzio dovrà comunicare alla Provincia eventuali variazioni circa la responsabilità tecnica dell'impianto;
2. I limiti di accettabilità dello scarico sono quelli riportati nella Tabella 1 (colonna concentrazione) e nella Tabella 3 dell'allegato 5 degli allegati alla parte terza al D.Lgs.152/2006;
3. Il monitoraggio dello scarico a mare dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell' Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste;
4. Gli esiti dei controlli analitici previsti dal piano di monitoraggio di cui all' Allegato E, sottoscritti da tecnico abilitato, dovranno essere conservati per almeno 5 anni e messi a disposizione ad ogni richiesta dei soggetti deputati al controllo;
5. Il Consorzio dovrà continuare a tenere Il “Quaderno dei dati e di manutenzione” nella struttura approvata con il Verbale protocollo n. 68676 il 30/09/2004. Tale Quaderno dovrà essere conservato per almeno 5 anni e messo a disposizione ad ogni richiesta dei soggetti addetti al controllo;
6. L'indicazione degli avvenuti campionamenti dovrà essere riportata sul “Quaderno dei dati e di manutenzione” e i referti dovranno essere conservati per almeno 5 anni c/o la sede del Consorzio;
7. Sul “Quaderno dei dati e di manutenzione” dovranno essere riportati tutti gli interventi conseguenti alle interruzioni e disfunzioni, anche parziali, dell'impianto;
8. Le interruzioni e le disfunzioni che possono determinare ripercussioni esterne sotto al profilo ambientale devono essere comunicate, attraverso fax o telegramma o via mail, alla Provincia (Servizio

Ambiente del Settore Difesa Suolo e Tutela Ambientale), all'ARPAL (Dipartimento Provinciale di Savona) ed all'ASL competente (nonché ad ogni altro Ente o Ufficio ritenuto utile). Si intendono come facenti parte dell'impianto anche le condotte di adduzione e quelle di scarico gestite dal Consorzio o ad esso funzionali e le apparecchiature elettromeccaniche ad esse asservite. Sono escluse, da questo obbligo, le segnalazioni di "alto livello vasche" occorse in periodi piovosi. Alla fine del periodo piovoso il Consorzio dovrà dare tempestiva comunicazione dell'accaduto allegando il calendario degli "alto livello vasche" verificatisi;

9. Dovrà essere data poi immediata comunicazione attraverso fax o telegramma o via mail , alla Provincia di Savona - Servizio Ambiente del Settore Difesa Suolo e Tutela Ambientale, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL e all'ASL competente (nonché ad ogni altro Ente o Ufficio ritenuto utile), del ripristino del funzionamento dell'impianto, del disservizio e/o scarico in by-pass;
10. Il Consorzio dovrà proseguire e portare a termine il percorso iniziato e comunicato con le note 53731 del 31/07/08 e 75345 del 30/10/2008 finalizzato a divenire unico gestore di tutte le opere comunali direttamente connesse con l'esercizio degli scarichi di emergenza al servizio delle stazioni consortili al fine di evitare il verificarsi di scarichi incontrollati nell'ambiente (condotte sottomarine, troppo pieno a mare, stazioni di sollevamento a mare); in alternativa il Consorzio potrà acquisire la proprietà delle opere comunali direttamente connesse con l'esercizio degli scarichi di emergenza al servizio delle stazioni consortili al fine di evitare il verificarsi di scarichi incontrollati nell'ambiente (condotte sottomarine, troppo pieno a mare, stazioni di sollevamento a mare); per la costante verifica della presente prescrizione il Consorzio dovrà relazionare nel report di cui al punto 4 dell'Allegato E al presente provvedimento circa lo stato di avanzamento della presa in gestione o acquisizione delle opere in questione;
11. Il Consorzio, dovrà mantenere costantemente aggiornato lo schema sui singoli scarichi di emergenza acquisiti (lunghezza condotte sottomarine principali e di "troppo pieno", ecc.) e sugli eventuali lavori eseguiti/da eseguirsi per rendere funzionale il loro utilizzo;
12. Il Consorzio Depurazione acque dovrà attivare una procedura di informazione relativa all'insorgenza di situazioni che determinino l'attivazione degli scarichi di emergenza comunali-consortili non depurati, nei confronti di tutti gli insediamenti produttivi che abbiano convenzioni di allaccio in deroga. Detta procedura non riguarderà le attivazioni degli scarichi di emergenza derivanti da eventi meteorici ("troppo pieno" degli scarichi di emergenza a mare in caso di "alto livello vasche" nei periodi piovosi) e l'attivazione degli scarichi di emergenza causata da guasti/avarie risolvibili entro le 24 ore successive.
13. Ai fini della stipula di "Convenzioni di utenza" tra Consorzio e Insediamenti Produttivi che richiedano deroghe tabellari per i loro scarichi idrici:
 - 13.1 il Consorzio chiederà la produzione di copia dell'autorizzazione di allaccio alla pubblica fognatura rilasciata dall'autorità competente (*Comune – Autorità d'Ambito*);
 - 13.2 una volta sottoscritta la "Convenzione di utenza" il Consorzio trasmetterà copia della convenzione stipulata all'autorità competente (*Comune – Autorità d'Ambito*) al fine del necessario aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico;
 - 13.3 la "Convenzione di utenza" costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico;
 - 13.4 nei casi in cui un insediamento chieda deroghe tabellari contestualmente alla autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (*Comune – Autorità d'Ambito*) e la "Convenzione di utenza" potranno essere contestuali purchè tra loro coordinate;

- 13.5 la “Convenzione di utenza” dovrà contenere almeno l’elenco delle sostanze e dei limiti in deroga e la prescrizione di adeguarsi alla regolamentazione che emanerà l’A.T.O Idrico per disciplinare gli scarichi in deroga nei periodi di attivazione degli scarichi di emergenza comunali-consortili non depurati;
- 13.6 la “Convenzione di utenza” dovrà inoltre contenere la raccomandazione che, fino alla emanazione della apposita regolamentazione da parte dell’A.T.O, durante l’attivazione degli scarichi di emergenza consortili/comunali, l’azienda convenzionata adotti tutti gli accorgimenti possibili al fine di minimizzare gli scarichi contenenti le sostanze in deroga;
- 13.7 ogni nuova “Convenzione di utenza” che preveda deroghe tabellari deve essere trasmessa anche alla Provincia ed all’ARPAL;
- 13.8 Le disposizioni di cui ai punti 13.2 e 13.7 si applicano anche nei casi di revisioni di “Convenzioni di utenza” che prevedano variazioni quali-quantitative delle acque reflue scaricate.
14. Dovranno essere rispettate le norme tecniche generali di cui all’allegato 4 della deliberazione del C.I. per la tutela delle acque dall’inquinamento emessa in data 04/02/77 (installazione ed esercizio impianti di depurazione).
15. In condizioni normali di esercizio, dovrà essere sempre garantita la piena efficienza dell’impianto di aspirazione e convogliamento delle emissioni che possono esalare dalle diverse componenti della “sezione depurazione acque”, nonché assicurata la costante verifica della tenuta idraulica ed efficienza funzionale delle varie componenti impiantistiche compresa la strumentazione di controllo.
16. Il Consorzio dovrà gestire e condurre l’impianto con gli accorgimenti necessari ad evitare in ogni modo l’emissione di gas maleodoranti od altri effluenti gassosi in atmosfera, nel rispetto della normativa vigente.
17. Il Consorzio dovrà comunicare preventivamente il calendario di riattivazione della linea di digestione dei fanghi.
18. Il Consorzio dovrà mantenere l’impianto di depurazione e il relativo scarico e i campionatori automatici fissi, installati in ingresso, in uscita e sullo “scarico della sezione ITR” sempre accessibili ed utilizzabili per sopralluoghi e campionamenti.
19. Ogni nuovo intervento sostanziale non ancora sottoposto all’approvazione della Provincia dovrà essere preventivamente verificato, da parte della scrivente Amministrazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/1995.
20. Anche gli scarichi di acque meteoriche potenzialmente non contaminate dovranno essere dotati di pozzetti dissabbiatori e di campionamento i quali dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. I pozzetti dovranno essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm e raggiungibili in sicurezza. Detti scarichi dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n° 4/2009.

2.3 Prescrizioni relative all’impianto di sanificazione fanghi

- 1 Il piano di monitoraggio di cui all’Allegato E al presente provvedimento supera la prescrizione VIA di cui alla DGR 703 del 22/06/2001 – punto 1a della parte dispositiva - inerente la formulazione di un piano concordato di monitoraggio sulle emissioni odorose;
- 2 Si autorizza il trattamento conto terzi (R3 e/o D9) di fanghi da depurazione biologica presso l’impianto di sanificazione interno. Ciò a seguito della nota della Regione Liguria prot PG/2010/32069 (prot.

Provincia n°15601 del 04/03/2010) che ha escluso dai disposti della legge regionale n°38/98 l'incremento conseguente del trattamento. La società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 2.1 potranno essere avviati a trattamento esclusivamente fanghi provenienti dalla depurazione di acque reflue urbane effettuata in impianti di depurazione a fanghi attivi (CER 190805);
- 2.2 il quantitativo massimo di fanghi essiccati (inteso come sommatoria conto proprio – conto terzi) prodotti dall'impianto di sanificazione fanghi inviati a recupero e/o smaltimento non potrà superare le 5.430 t/anno e tale tipologia di fanghi (CER 190805) sarà identificata sul registro di carico e scarico, sui formulari trasporto rifiuti e sul MUD con lo stato fisico 1 (polverulento, mentre lo stato fisico degli stessi fanghi provenienti dalla disidratazione meccanica è 3 - palabile);
- 2.3 durante il funzionamento dell'impianto di sanificazione dovranno sempre essere mantenuti attivi ed efficienti i presidi ambientali per il contenimento di emissioni diffuse (polveri) ed odori;
- 2.4 ogni qualvolta si verificano problemi a detti presidi, compatibilmente con il processo, la lavorazione a monte dovrà essere sospesa.
- 2.5 Resta inteso che i rifiuti in ingresso con codice CER 190805 dovranno essere movimentati sul registro di carico e scarico dei rifiuti previsto di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/06. Sarà cura dell'azienda relazionare alla Provincia di Savona ed all'ARPAL, una volta ultimate le opere per la ricezione dei fanghi conto terzi, sulle modalità di registrazione dei movimenti di carico e scarico di detti rifiuti.

2.4 Prescrizioni relative ai rifiuti prodotti nell'insediamento

2.4.1 Auto-smaltimento materiale espurgato

1. E' autorizzato l'auto-smaltimento del materiale espurgato nelle operazioni di gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e delle condotte consortili, nonché dei liquidi espurgati dalle stazioni di sollevamento e reti fognarie gestite dal Consorzio, all'impianto di depurazione di Via Caravaggio, sezione "opera di presa", anche per il tramite delle stazioni di sollevamento consortili di seguito elencate, in quanto facenti parte integrante e sostanziale dell' "impianto" e disciplinate nel presente provvedimento :
2. Elenco stazioni di sollevamento consortili presso le quali è autorizzato l'auto-smaltimento del materiale espurgato

Comune	Nome SS	Indirizzo	Località
Varazze	S01	Largo Mare Europa, SN - 17019 Varazze	Varazze Nautilus
Varazze	S02	Corso Matteotti, SN - 17019 Varazze	Varazze Teiro
Varazze	S03	Via Maestri Lavoro, 3S - 17019 Varazze	Varazze Porto
Celle Ligure	S04	Piazza S. Sebastiano, 4S - 17015 Celle Ligure	-
Albisola Superiore	S05	Via al Mare, 5S - 17011 Albisola Superiore	Località Torre Alb. Sup.
Albissola Marina	S06	Piazza S. Benedetto, 6S - 17012 Albissola Marina	Località Margonara
Savona	S07	Via Aurelia, 7S - 17100 Savona	Località Madonnetta
Savona	S08	Piazza del Brandale, 8S - 17100 Savona	Località Porto Savona
Savona	S09	Via Nizza, S9 - 17100 Savona	Savona Market Famila
Vado Ligure	S10	Piazzale Marittimo, 10S - 17047 Vado Ligure	Località Giardini

Quiliano	S11	Via Solcasso, 11S - 17048 Quiliano	-
Bergeggi	S12	Via Aurelia, 12AS - 17028 Bergeggi	Località Faro
Spotorno	S13	Via Maremma, 13AS - 17028 Spotorno	Località Merello
Spotorno	S14	Località Crovetto, SN - 17028 Spotorno	Località Giardini
Noli	S15	Via Aurelia, 15S - 17026 Noli	Località Capo Noli
Finale Ligure	S16	Strada degli Orti - 17024 Finale Ligure	Località Varigotti
Finale Ligure	S17	Via Aurelia - 17024 Finale Ligure	Località Caprazoppa

3. L'auto-smaltimento del materiale espurgato nelle operazioni di gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e delle condotte consortili, nonché dei liquidi espurgati dalle stazioni di sollevamento e reti fognarie gestite dal Consorzio, all'impianto di depurazione di Via Caravaggio, sezione "opera di presa", anche per il tramite delle stazioni di sollevamento consortili, è autorizzato alle seguenti condizioni:
- a) i liquidi espurgati classificati con il codice CER 200306, dovranno provenire esclusivamente da stazioni di sollevamento, condotte consortili, stazioni di sollevamento e reti fognarie funzionalmente collegate all'impianto di depurazione e direttamente gestite dal Consorzio;
 - b) i mezzi utilizzati per l'espurgo ed il successivo trasporto e dovranno essere idonei sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario;
 - c) il materiale espurgato dovrà essere unicamente quello presente nella rete consortile o fognaria funzionalmente collegata alla rete di depurazione consortile ed inoltre le operazioni di conferimento dovranno essere effettuate dallo stesso mezzo che ha effettuato lo spurgo;
 - d) durante le operazioni di espurgo e conferimento all'impianto di depurazione dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie al fine di ridurre al minimo il rilascio di odori molesti;
 - e) le operazioni di espurgo potranno essere effettuate soltanto a seguito di accertamento da parte del personale consortile che la stazione di sollevamento sia regolarmente in funzione e non siano attivi né l'altissimo livello né lo scarico di emergenza;
 - f) i liquidi espurgati dovranno essere accompagnati, durante il trasporto, dal formulario di identificazione;
 - g) i rifiuti espurgati dovranno essere movimentati sul registro di carico/scarico secondo i tempi previsti dalla normativa vigente;
 - h) il quantitativo massimo trattabile non potrà eccedere le 2000 tonnellate annue;
 - i) con le modalità di cui al punto 3.4 dell'Allegato E dovrà essere prodotto uno specifico resoconto annuale in merito ai quantitativi di liquidi da espurgo auto-smaltiti nell'impianto di depurazione.

2.4.2 Prescrizioni generali per gli altri rifiuti prodotti nell'insediamento

1. La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
2. i contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di

accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero, in alternativa, le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto;

3. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti non vuoti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
4. in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003;
5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
6. le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
7. il deposito degli olii esausti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.L.gs 95/92 e DM 392/96;
8. prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base" ai sensi degli artt. 2, commi 1, 2 e 3 del D.M. 3 agosto 2005, con la frequenza e con le modalità di cui all'allegato 1 del d.m. Stesso.

2.5 Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

1. Limiti per le emissioni in atmosfera

Sigla Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata fumi secchi (Nm ³ /h)	Inquinanti	Limiti	
					Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Torcia ¹ (utilizzo in caso di emergenza)	nessuno	350	H ₂ S	---	---
				Mercaptani		
E2	Caldaia palazzina (impianto termico civile)	nessuno		Polveri	---	---
				NO _x		
				SO _x		
E3	Caldaia officina (impianto termico civile)	nessuno		Polveri	---	---
				NO _x		
				SO _x		
E4	Caldaia linea fanghi ¹ (combustione metano)	nessuno		Polveri ²	5	---
				NO _x	350	---
				SO _x ²	35	---
E5	Caldaia sanificatore ² (combustione metano)	nessuno		Polveri ²	5	---
				NO _x	350	---
				SO _x ²	35	---
E5	Caldaia sanificatore ¹ (combustione biogas)	nessuno		Polveri	10 mg/Nm ³	---
				HCl	10 mg/Nm ³	---
				Carbonio Organico Totale	150 mg/Nm ³	---
				HF	2 mg/Nm ³	---
				NO _x	450 mg/Nm ³	---
				CO	500 mg/Nm ³	---
				SO _x	500 mg/Nm ³	---
E6	emissioni diffuse linea acque	Deodorizzatore linea acque di servizio alle sezioni di dissabbiatura, decantazione primaria, disidratazione meccanica, ITR e sanificazione fanghi Inoltre, con lo scopo di avere una maggiore flessibilità operativa e manutentiva, è stata mantenuta la possibilità originaria di convogliare al deodorizzatore linea acque, tramite opportune valvole di by-pass, l'aspirazione della sezione dell'opera di presa.	47.000	H ₂ S	---	---
				Mercaptani	---	---
				Ammoniaca	---	---

¹ Verrà attivata contestualmente all'impianto di digestione anaerobica

² Il limite per gli ossidi di zolfo e polveri si considera rispettato purché si utilizzi metano quale combustibile

Sigla Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata fumi secchi (Nm ³ /h)	Inquinanti	Limiti	
					Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
E7	emissioni diffuse linea fanghi	Deodorizzatore linea fanghi a servizio della parte attiva della linea fanghi (ad eccezione della sezione di filtrazione meccanica convogliata nel deodorizzatore linea acque)	7.000	H2S	---	---
				Mercaptani	---	---
				Ammoniaca	---	---
E8	Postazione saldatura	nessuno				
E9	Cappa laboratorio (ricambio aria ambiente)	filtri a carboni attivi	1350		---	---
E10	Gruppo elettrogeno	nessuno				
E11	emissioni diffuse opera di presa	Deodorizzatore pretrattamenti di servizio alla sezione dell'opera di presa. Anche in questo caso, con lo scopo di avere una maggiore flessibilità operativa e manutentiva, è stata mantenuta la possibilità originaria di convogliare al deodorizzatore pretrattamenti, tramite opportune valvole di bypass, l'aspirazione dell'impianto ITR.	15.000	H2S	---	---
				Mercaptani	---	---
				Ammoniaca	---	---
E12	4 torrini impianto sedimentazione secondaria (ricambi aria ambiente)	nessuno	4 x 10.000	----	---	---
E13	Sfiati locali quadri (ricambio aria ambiente)	nessuno		----	---	---
E15	deodorizzatore locale sanificatore fanghi	Carboni attivi a 3 strati	5000	----	---	---
E16	silo fanghi umidi	Carboni attivi a 3 strati – diametro tamburo 1200 mm	900	----	---	---
E17	Gruppo elettrogeno	nessuno				
E18	Cappa laboratorio chimico	filtri a carboni attivi	900			
E19	Gruppo elettrogeno	nessuno				
E20	Gruppo elettrogeno	nessuno				
E21	Gruppo elettrogeno	nessuno				
E22	Cappa laboratorio chimico	nessuno				
E23	Cappa armadio laboratorio chimico	nessuno				
E24	Cappa armadio laboratorio chimico	nessuno				

- 2 Gli impianti di deodorizzazione delle emissioni diffuse E6 – E7 – E11 dovranno essere costantemente mantenuti in funzione al fine di mitigare le emissioni diffuse provenienti dalle fasi di depurazione acque e dall' impianto di pretrattamento di rifiuti liquidi non pericolosi (ITR).
- 3 Gli impianti di deodorizzazione E6 – E7 – E11 dovranno costantemente garantire una efficienza di abbattimento minima del 90% rispetto ad Ammoniaca – Mercaptani ed Acido solfidrico identificati

quali indicatori di abbattimento delle sostanze odorigene presenti nelle emissioni diffuse captate e trattate

- 4 Le emissioni E9, E12, E13, E15, E16, E22, E23 ed E24 per entità e flusso di massa, nonché per le caratteristiche impiantistiche meglio dettagliate negli Allegati B e C al presente provvedimento, sono considerate emissioni scarsamente rilevanti e, pertanto, non sono fissati né limiti né controlli periodici. Tuttavia per quanto riguarda i sistemi di abbattimento asserviti alle emissioni E9, E15, E16 e E18 la ditta dovrà:
- 4.1 provvedere alla costante manutenzione di tali sistemi in modo da mantenerli sempre in perfetta efficienza;
 - 4.2 procedere alla sostituzione di detti carboni attivi secondo le specifiche del produttore;
 - 4.3 annotare su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei citati filtri, nonché le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento); il registro dovrà essere conservato, a disposizione dell'ente di controllo per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
 - 4.4 documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, i quali dovranno essere movimentati sul registro di carico e scarico previsto ai sensi dell'art.190 del D.Lgs n°152/06.
- 5 Non vengono fissati limiti alle emissioni E1, E10, E17, E19, E20 ed E21 in quanto trattasi di impianti di emergenza.
- 6 Le emissioni E2, E3 non necessitano di autorizzazione ai sensi del combinato disposto degli art. 282 e 269 comma 14 a) del D.Lgs. N°152/06, pur soggiacendo a quanto previsto dalle norme del Titolo II della parte V dello stesso Decreto. (vedi obiettivi di miglioramento);
- 7 L'emissione E8 derivante dalle attività di saldatura rientranti nelle condizioni previste al punto 4 dell'Allegato 2 della D.G.R. n°2056 del 11/09/1998, non necessita di autorizzazione. La ditta nella relazione di cui all'Allegato E – punto 4 dovrà comunicare i consumi annui di elettrodi e/o di metallo di apporto per saldatura al fine della verifica del rispetto dei requisiti della D.G.R. 2056/98 citata.
- 8 Per le emissioni diffuse derivanti dalla stazioni di sollevamento, riassunte nella tabella seguente, non vengono fissati limiti e/o controlli analitici periodici. Resta inteso che la ricarica dei filtri per la deodorizzazione dovrà essere effettuata di norma prima dell'estate e/o quando per evidenze riscontrate nel corso della normale attività di manutenzione si rendesse necessaria. Dovranno essere conservate a magazzino almeno 2 cariche di riserva (compatibili con tutti i deodorizzatori) per l'eventuale sostituzione anticipata.

Sigla emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata misurata (m³/h)	Data di messa in esercizio
E14-S2	Stazione Sollevamento Varazze 2 Teiro	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	200	22/06/05
E14-S3	Stazione sollevamento Varazze porto	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	200	01/06/07
E14-S3	Stazione di pompaggio scarico a mare della stazione di sollevamento S3 Varazze	Biofiltro umidificato costituito da 5,3 m³ di letto filtrante biologico (box 5*1,1*2,45 m) a conchiglie	900	Atto di immissione in patrimonio Consorzio repertorio 40590/22256 del 8/11/13. Data messa in esercizio 13/11/03

Sigla emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata misurata (m ³ /h)	Data di messa in esercizio
E14-S4	Stazione Sollevamento Celle 1	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	180	22/06/04
E14-S5	Stazione Sollevamento Albisola S.	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 700 mm	150	28/06/04
E14-S8	Stazione Sollevamento Savona Porto	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	500	22/06/05
E14-S8	Stazione Sollevamento Savona Porto	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 700 mm	150	10/06/10
E14-S9	Stazione Sollevamento Savona Via Nizza	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1800 mm	500	09/12/03
E14-S9	Stazione Sollevamento Savona Via Nizza	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1800 mm	500	08/06/04
E14-S10	Stazione Sollevamento Vado Ligure	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1800 mm	320	15/06/04
E14-S10	Stazione Sollevamento Vado Ligure	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	250	19/05/06
E14-S11	Stazione Sollevamento Quiliano	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	280	09/12/03
E14-S11	Stazione Sollevamento Quiliano	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	350	01/06/04
E14-S13	Stazione Sollevamento Spotorno	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1800 mm	630	01/06/04
E14-S14	Stazione Sollevamento Spotorno	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	900	25/05/04
E14-S15	Stazione Sollevamento Noli	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	190	25/05/04

2.6 Piano di dismissione e bonifica del sito

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo II della Parte Sesta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto relativo alle misure precauzionali atte ad evitare l'inquinamento dei suoli derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano fonte di potenziale danno per le matrici ambientali coinvolte. Per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante si farà riferimento alla norma UNI 10617/97.
2. Sull'acqua di falda emunta dai pozzi piezometrici P1, P2, P3, P4 dovrà proseguire, con frequenza annuale, l'effettuazione delle seguenti determinazioni analitiche: Cd, Cr⁶, Hg, Pb, N totale. I dati rilevati dovranno essere conservati per 5 anni presso l'insediamento ed essere resi immediatamente disponibili, a richiesta di qualsiasi Autorità competente in materia di controlli in campo ambientale.
3. Dette misure potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alle direttive 98/24 CE e 91/689 CEE.
4. Il programma di controllo dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione dei soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
5. A seguito dell'esecuzione dei controlli periodici programmati, l'azienda deve preparare e conservare i documenti necessari a dare evidenza che gli impianti, i componenti, e i materiali abbiano superato le

prove, i controlli e le ispezioni. Detti documenti dovranno essere presentati, dietro richiesta, ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.

6. Quando l'azienda presenterà la richiesta di rinnovo dell'A.I.A. dovrà allegare una relazione riassuntiva degli interventi di verifica e controllo effettuati, che si riferisca ai documenti di cui al precedente punto 5.
7. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
8. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Provincia di Savona un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti.

2.7 Prescrizioni generali attività IPPC

1. Circa gli scarichi idrici, l'azienda trasmetterà trimestralmente, alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'Allegato E punto 3.2 al presente provvedimento. Eventuali variazioni del calendario dovranno essere tempestivamente comunicate.
2. Circa le altre matrici ambientali l'azienda trasmetterà annualmente, entro il mese di gennaio, alla Provincia di Savona ed all'ARPAL, il calendario degli autocontrolli previsti nell'Allegato E punti 3.1 e 3.3 e con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo darà conferma della data di effettuazione degli stessi. Eventuali variazioni del calendario dovranno essere tempestivamente comunicate.
3. Dovranno inoltre essere indicati entro il 31 gennaio:
 - a. il programma annuale previsto per il controllo degli scarichi industriali autorizzati in deroga (indicare se trattasi di controlli analitici allo scarico e/o ispettivi);
 - b. l'aggiornamento, al 31 dicembre precedente, dello stato di realizzazione degli interventi indicati come indispensabili dal collaudo del 15/12/1999 che, ad oggi, non sono stati ancora completati.
4. La Ditta dovrà conservare presso il secondo piano della palazzina uffici, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino:
 - a. sistema fognario interno, delle acque nere civili, delle acque di processo e delle acque meteoriche nonché: localizzazione pozzi piezometrici P1, P2, P3, P4 e pozzetti di campionamento relativi a:
 - Scarico finale depuratore biologico
 - Scarico parziale ITR
 - Scarichi delle acque meteoriche
 - b. aree destinate al deposito dei rifiuti
 - c. punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle

planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

5. Dovrà essere garantita la corretta manutenzione delle opere di tombinatura del rio Valletta come da Foglio di Norme allegato alla concessione vigente.
6. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
7. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
8. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
9. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
10. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
11. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità telefonica o altre forme individuate nell'organizzazione aziendale
12. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
13. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
14. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
15. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
16. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.